

## CONTRATTO DI APPALTO

tra

**IPER MONTEBELLO S.p.A.**, con sede legale in Milano, via Ponchielli n. 7, iscritta al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 03585750155, società con socio unico soggetta all'attività di direzione e controllo di Finiper S.p.A., in persona di ... i quali intervengono al presente atto nella loro qualità di ..., in forza dei poteri conferiti dal Consiglio d'Amministrazione con delibera del giorno ... (di seguito il "**Committente**")

- da una parte -

e

... (di seguito l'**Appaltatore**)

### premesso che

- a) il Committente è proprietario di un'area, in Comune di Milano, ricadente nel perimetro del PII "Progetto Portello" e ricompresa nelle Unità di Coordinamento Progettuale U2 e U3 avente superficie di 9777 mq di cui alla Convenzione Quadro sottoscritta in data 1 aprile 2001 con il Comune di Milano;
- b) con Convenzione Attuativa di Variante sottoscritta con il Comune di Milano in data 22 luglio 2019 il Committente ha assunto l'obbligo, nei confronti del Comune di Milano, di progettare e realizzare, a scomputo oneri, le opere di urbanizzazione secondaria afferenti a tali Unità di Coordinamento progettuale consistenti nel completamento del Parco Pubblico previsto nell'Unità U2;
- c) in data 16 aprile 2020 il Committente ha protocollato la SCIA ex art. 23 DPR 380/01 PG. n. 150266/2020 avente a oggetto la realizzazione del Parco Pubblico, sulla base del progetto definitivo predisposto dall'arch. Andreas Kipar;
- d) il progetto esecutivo del Parco Pubblico è stato predisposto dall'Architetto **Andreas Otto Kipar, Via Varese, 16, 20121, Milano**, ed è composto dai

seguenti atti ed elaborati ....

e) il progetto esecutivo è stato validato con provvedimento del RUP in data 30 giugno 2020;

f) con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - V serie speciale – Contratti pubblici n. 82 del 17/07/2020 il Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi degli artt. 36 comma 3 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto dei lavori di realizzazione del Completamento Parco Pubblico Portello (Fase 4) con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36, comma 9 – bis del D.Lgs. n.50/2016;

g) all'esito della gara è risultata aggiudicataria l'offerta presentata da ...

h) con determina del ... sono stati approvati gli atti di gara e l'aggiudicazione in favore di ....

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1 – Premesse e allegati**

1. Le premesse e gli allegati, debitamente siglati dalle Parti, fanno parte integrante, sostanziale e, per quanto di ragione, dispositiva del presente Contratto.

#### **Articolo 2 – Oggetto del contratto**

1. Il Committente concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di realizzazione del Completamento Parco Pubblico Portello (fase 4), in base all'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto, avvenuta con determina del ...

2. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.

#### **Articolo 3 – Disposizioni regolatrici del contratto**

1. L'appalto viene concesso dal Committente e affidato all'Appaltatore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto, dal Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. Lavori pubblici - Decreto 19 aprile 2000, n. 145 e dai

seguenti documenti che, anche ove non materialmente allegati, le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dell'Opera:

- Capitolato Speciale d'Appalto Parte I e Parte II;
- Progetto Esecutivo;
- Piano di sicurezza e di coordinamento;
- Cronoprogramma dei lavori;
- Computo metrico estimativo delle opere relative alla sicurezza non soggette a ribasso ed Elenco Prezzi;
- Fascicolo dell'opera conforme all'art. 91 comma 1 lettera b) del d.Lgs. 81/08;
- Offerta presentata dall'Appaltatore.

2. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle contenute negli allegati vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione delle opere oggetto dell'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

3. Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e negli Allegati, vanno intesi nel senso di giorni naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni eventuale festività.

### **Articolo 3 – Ammontare dell'appalto**

1. Il corrispettivo dovuto dal Committente all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € \_\_\_\_\_ (in lettere) € \_\_\_\_\_(in cifre), di cui:

a) euro \_\_\_\_\_ per lavori;

b) euro \_\_\_\_\_ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza oltre I.V.A., nella misura di legge.

2. Il Contratto di appalto è stipulato a corpo ai sensi dell'art.59, comma 5 bis, del

d.lgs. n. 50/2016

3. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le previsioni dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte I.

3 Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

4. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

5. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

#### **Articolo 4 - Termini di pagamento**

1. Entro 15 giorni dalla consegna dei lavori, anche in via d'urgenza, verrà emesso lo Stato di Avanzamento Lavori e il relativo certificato di pagamento per il riconoscimento dell'anticipazione del 20% del corrispettivo dell'appalto. Il relativo pagamento sarà effettuato tramite B.B. con rimessa diretta dietro emissione fattura.

2. Ai sensi dell'art.35, comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Committente.

4. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5 Il Direttore dei Lavori redigerà con cadenza mensile gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori, che riporteranno l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all'articolo precedente.

6. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 7 (sette) giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata.

7. Il relativo pagamento sarà effettuato tramite B.B. sul conto dedicato entro 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data di presentazione delle singole fatture.

8. Sull'importo di ogni SAL verrà operata una ritenuta del 5% a garanzia della corretta esecuzione dei lavori nonché all'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, da liquidarsi nulla ostando, entro 90 giorni dal verbale di fine lavori.

9. Su ogni stato di avanzamento verrà detratto nella percentuale del 20% l'importo dell'anticipazione fino al completo recupero della stessa.

10. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettifiche o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

11. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria conforme alle previsioni del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31, verrà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

12. Il pagamento della rata di saldo o di qualunque acconto sul prezzo mediante ciascun SAL non costituisce presunzione di accettazione dei lavori ai sensi dell'art.1666, comma 2. Cod. civ.

13. Tutti i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno subordinati alla presentazione, da parte dell'Appaltatore stesso, della idonea documentazione attestante il versamento dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali e dei contributi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché di idonea documentazione attestante la regolarità dei pagamenti agli eventuali subappaltatori. L'Appaltatore dovrà, altresì, produrre documentazione attestante il rispetto, da parte dei subappaltatori, di tutti gli obblighi inerenti i rapporti di lavoro dagli stessi instaurati, con particolare riferimento agli obblighi contributivi e retributivi.

#### **Articolo 5 – Durata - tempo utile per l'ultimazione dei lavori**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma sul contratto.

2. Il tempo utile per tutti i lavori compresi nell'affidamento è fissato in giorni 221 (duecentoventuno) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. I termini per la redazione del conto finale, per il certificato di regolare esecuzione delle opere, l'entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione dei lavori e la disciplina sulla sospensione dell'esecuzione del contratto, sono indicati dettagliatamente nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte I.

#### **Articolo 6 - Varianti**

1. Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'Appaltatore.

2. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

3. Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs.n.50/2016, quelle modifiche e varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal predetto art. 106 del D.Lgs. n.50/2016.

4. Il Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

5. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

6. Per tutte le altre ipotesi si fa riferimento all'art. 106 del D.Lgs.n.50/2016.

#### **Articolo 7 – Lavori non previsti o non inclusi – nuovi prezzi**

1. I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell'“Elenco prezzi” saranno determinati dal Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d'opera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nell'“Elenco prezzi” allegato al contratto o comunque con riferimento ai prezzi elementari alla data di formulazione dell'offerta.

2. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore; qualora l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

3. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta contrattuale risultante dall'Offerta dell'Appaltatore.

#### **Art. 8 - Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

1. L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 9 – Divieto di cessione del contratto**

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 10 – Subappalto**

1. In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare il Committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato, sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

2. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per la prestazione oggetto di subappalto.

3. Il Committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

#### **Articolo 11 – Revisione prezzi**

1. Per i lavori oggetto del presente contratto non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice Civile.

#### **Articolo 12 – Responsabilità verso terzi**

1. L'Appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose del Committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne il Committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

2. A tal fine, ai sensi dell'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte I, l'Appaltatore ha consegnato le seguenti polizze assicurative:

- Polizza di Responsabilità Civile Terzi (RCT) che ha un massimale unico non



inferiore a euro 1.300.000;

- Polizza di Responsabilità Civile (RCO) verso prestatori di lavoro in qualsiasi forma (dipendenti, interinali, collaboratori coordinati e continuativi, collaborati a progetto, lavoratori autonomi), con un massimale per sinistro non inferiore a Euro 5.000.000 e con limite di Euro 2.500.000 a persona. L'assicurazione deve coprire anche le malattie professionali.

3. Le coperture assicurative di cui al presente paragrafo decorrono dalla data di consegna dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo

4. L'Appaltatore riconosce che tutti i soggetti che eseguono i Lavori sono coperti dalla polizza CAR, sottoscritta dalla Committente e nota all'Appaltatrice, che copre su base All Risks tutti i Lavori, temporanei e/o permanenti, così come descritti nel presente Contratto ed è operante anche per la Responsabilità Civile (nella formula a "secondo rischio" rispetto alle singole coperture dei partecipanti) con clausola di "responsabilità civile incrociata", restando inteso che il costo della polizza sarà riaddebitato all'Appaltatrice per quanto di sua competenza in relazione alle Opere oggetto del presente Contratto.

5. Eventuali franchigie, scoperti, limitazioni e/o esclusioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell'Appaltatrice.

6. Resta in ogni caso inteso che l'Appaltatrice, in quanto responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati alla Committente dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque essa si avvalga per l'esecuzione dei Lavori, in nessun caso potrà invocare la responsabilità del Committente per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.

### **Articolo 13 – Garanzie**

1. A garanzia degli adempimenti relativi al presente contratto l'Appaltatore costituisce una "garanzia definitiva nella misura di Euro ... a norma dell'art.103 del d.lgs. n.50/2016 mediante cauzione o fideiussione n. rilasciata da .... in data ....

2. [Eventuale] Si dà atto che l'Appaltatore è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie ... e pertanto

usufruisce, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 della riduzione della garanzia in misura pari al ...

3. La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte dell'Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

4. Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

5. Resta salva la facoltà del Committente di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore o l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti.

6. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

7. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata in relazione dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità di cui sopra, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

8. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente e le previsioni dell'art.39 del Capitolato Speciale d'Appalto – Part I. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il

mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

9. La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo e dopo che l'Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro. In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verrà trattenuta dal Committente fino all'adempimento delle condizioni suddette.

#### **Articolo 14 – Collaudo**

1. È previsto il collaudo in corso d'opera.
2. Le modalità e i termini di collaudo sono disciplinati dall'art. 38 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Articolo 15 - Domicilio dell'Appaltatore**

1. A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede dell'impresa e dichiara che il \_\_\_\_\_, in funzione di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico, rappresenterà l'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori.

#### **Articolo 16 – Ulteriori obblighi dell'Appaltatore**

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
2. L'Appaltatore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 17 – Normativa e disposizioni di riferimento**

1. Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione, si fa espresso riferimento alle disposizioni del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti

approvato con D.lgs. n. 50/2016, nonché a tutte le leggi e regolamenti, anche regionali, vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

#### **Articolo 18 – Riservatezza**

1. L'Appaltatore dovrà tenere riservata, e dovrà fare sì che i rispettivi dirigenti, dipendenti e consulenti tengano riservata, qualsiasi informazione concernente il presente Contratto ed i relativi Allegati, il Committente e l'Opera. L'Appaltatore dovrà astenersi, salvo esplicito benestare della Committente, dal pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie, informazioni o articoli su quanto fosse venuto a conoscenza in relazione all'adempimento del Contratto medesimo.
2. La pubblicizzazione e/o diffusione di tali dati a soggetti terzi, fatta eccezione per le necessità strettamente correlate alla esecuzione delle Opere, dovrà in ogni caso essere preventivamente concordata sia nei termini che nelle modalità con la Committente.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla Committente di tutti i danni che a quest'ultima dovessero derivare.
4. L'Appaltatore si impegna a far sì che gli impegni di riservatezza siano rispettati, direttamente ed indirettamente, anche da parte di altri soggetti e/o altre società appartenenti al suo gruppo societario di appartenenza.
5. Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento anticipato del Contratto e per un periodo di cinque anni successivi alla sottoscrizione del presente Contratto.

#### **Articolo 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore dichiara, altresì, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente Contratto, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.
3. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara

che i conti correnti dedicati sono i seguenti:

\_\_\_\_\_ ; IBAN: \_;

Intestatario \_\_\_\_\_

4. L'Appaltatore dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

---

5. Uno di questi c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

6. Le fatture devono essere corredate con il codice CIG ed inoltrate in forma elettronica a \_\_, Codice Stazione Appaltante destinataria: \_\_\_\_\_.

7. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire, nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti, la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione al Committente ed al Commissariato del Governo per la provincia di Milano delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Articolo 20 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente committente.

#### **Articolo 21 - Risoluzione del contratto**

1. Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 46 del Capitolato speciale d'Appalto – Parte I, l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

#### **Articolo 22 - Recesso dal contratto**

1. Il Committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, nei casi e secondo le procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

#### **Articolo 23 – Controversie e foro competente**

1. Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra il Committente e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Milano ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 24 – Registrazione**

1. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

#### **Articolo 25 - Trattamento dei dati personali**

1. Il RUP ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i., informa l'affidatario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

#### **Articolo 26 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001**

1. L'Appaltatore dichiara:
  - di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;
  - di essere a conoscenza delle regole di condotta contenute nel modello di organizzazione, gestione e controllo e nell'annesso Codice Etico (di seguito il "**Modello**") adottati dal Committente e pubblicati sul sito internet [www.iper.it](http://www.iper.it).

2. L'Appaltatore si obbliga a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell'art. 1381 Cod.Civ., che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e regole contenute nel Modello nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.
3. L'Appaltatore prende atto (e per quanto occorra autorizza) che l'Organismo di Vigilanza istituito dalla Committente chiedere informazioni direttamente al personale della propria azienda competente per l'attività di cui al presente contratto, al fine del corretto svolgimento della sua attività di controllo.
4. In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, il Committente avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, l'esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti all'inadempimento; l'esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato all'Appaltatore mediante lettera raccomandata o via PEC contenente l'indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento.
5. L'Appaltatore dichiara che, dall'entrata in vigore del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, la società, i soggetti apicali ed i soggetti sottoposti per come definiti rispettivamente all'art. 5, comma primo, lett. a) e b) dello stesso D.Lgs. 231/2001, non sono stati coinvolti, a qualsivoglia titolo, in procedimenti penali aventi ad oggetto i reati previsti dal citato D.Lgs. 231/2001.
6. L'Appaltatore dichiara e garantisce di non avere - né che i propri soci, amministratori, procuratori e legali rappresentanti abbiano - alcun legame (di partecipazione, controllo o comunque di interesse diretto o indiretto) con esponenti della Pubblica Amministrazione o di società da questa controllata o alla stessa collegata, ad eccezione di rapporti intrattenuti nell'esercizio della propria attività d'impresa.
7. L'Appaltatore dichiara e garantisce altresì che non sussistono, neppure in capo ai propri amministratori, procuratori, legali rappresentanti e/o soci, cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011, né subito

tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le proprie scelte e i propri indirizzi.